

È legittima la non ammissione del concorrente, disposta dalla commissione giudicatrice e asseverata dal RUP, alla fase successiva della gara in assenza della presentazione della documentazione relativa all'offerta.

Il TAR Umbria chiarisce la distinzione tra le competenze del responsabile unico di progetto e la commissione giudicatrice in tema di esclusione di un concorrente da una procedura selettiva.

Il TAR Umbria – sezione Prima con pronuncia 14/02/2025 n. 122 si è espresso sull'impugnazione promossa da un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI), partecipante ad una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e guardiania per le amministrazioni del territorio della Regione Umbria, avverso il provvedimento di non ammissione alle successive fasi della stessa.

In particolare, il giudice amministrativo ha ribadito che la formale adozione del provvedimento di esclusione dalla gara è competenza del RUP mentre spetta all'organo tecnico (commissione giudicatrice) rilevare l'incompletezza o mancanza dell'offerta e, conseguentemente, disporre la non ammissione alla successiva fase.

Il fatto

Il RTI ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto la sua non ammissione alle successive fasi della procedura selettiva, per non aver presentato alcuna documentazione relativa all'offerta economica.

La ricorrente invocava, tra i vari motivi di doglianza, una violazione dell'art. 15 e dell'art. 7 dell'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023.

In particolare, il RTI denunciava la violazione delle competenze del RUP in tema di esclusione da una procedura di gara, ritendendo che il provvedimento di esclusione sarebbe stato adottato dalla commissione di gara e poi approvato dalla stazione appaltante senza alcuna autonoma determinazione, in violazione della previsione che attribuisce al RUP la competenza in punto ammissioni ed esclusioni dalla gara.

La pronuncia del TAR

Il TAR dell'Umbria ritiene infondato il motivo di doglianza nei sensi e nei limiti appresso esplicitati. Rileva il Collegio come corrisponda al vero che, sia con il previgente codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) che con quello in vigore (segnatamente la previsione di cui all'art. 7, lett. d), dell'allegato I.2 d.lgs. 36/2023), il provvedimento di esclusione dalla gara rientra nel perimetro delle attribuzioni proprie del responsabile unico di progetto e non già della commissione giudicatrice. Le ragioni di tale attribuzione, sottolinea il tribunale, sono da rinvenire nel fatto che la commissione giudicatrice è organo straordinario della stazione appaltante ed è titolare di un potere valutativo tecnico – discrezionale nei confronti delle offerte presentate dai concorrenti, mentre il RUP risulta titolare di una competenza generale rispetto a quanto non espressamente riservato ad altri, tra cui, in particolare,

la verifica della documentazione amministrativa, ovvero la fase da cui in genere discende la maggior parte delle esclusioni.

Tuttavia, il TAR rileva come la regola generale sopra esplicitata non risulti applicabile alla materia del contendere. Infatti, la commissione giudicatrice non ha disposto l'esclusione del concorrente in ragione della mancanza di un requisito di ordine generale o di capacità tecnica, invadendo così le funzioni proprie che la legge attribuisce al RUP (in realtà non ha neppure emesso un provvedimento di esclusione vero e proprio nel senso di reazione espulsiva conseguente al mancato rispetto di una norma o di una regola fissata nel disciplinare). L'organo tecnico, fa notare il giudice amministrativo, si è invece limitato solamente a prendere atto della mancata ricezione della documentazione relativa all'offerta economica e, conseguentemente, ha "disposto" la non ammissione della ricorrente alla fase successiva. Infatti, chiarisce il TAR, per poter procedere alla valutazione dell'offerta economica era necessario che un'offerta fosse validamente presentata; nel caso di specie, però, alcuna offerta era pervenuta a causa di un errore in fase di caricamento della stessa. Pertanto, in assenza di tale presupposto fattuale, la commissione, non avendo di fatto alcun margine valutativo, non ha potuto che procedere nel senso dell'esclusione.

Da ultimo, sottolinea il Collegio, la non ammissione disposta nel verbale della commissione giudicatrice, già *ex se* valida per le ragioni sopra esposte, è stata poi in ogni caso asseverata dal RUP in sede di istruttoria mediante la richiesta, rivolta alla stazione appaltante, di approvare i verbali (tra cui quello che disponeva l'esclusione).